



Provincia di Lecco

Piano Cave Provinciale

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei pareri e osservazioni pervenute



PROVINCIA DI LECCO - NUOVO PIANO CAVE

N° OSSERVAZIONE	N° PROTOCOLLO	DATA	PROPONENTE
1	21146	06/05/2013	Qui Lecco Libera
2	22519	10/05/2013	Unicalce S.p.a.
3	27007	05/06/2013	Qui Lecco Libera Integrazioni
4	27015	05/06/2013	Fassa S.p.a.
5	27405	06/06/2013	Ordine Agronomi Forestali
6	27515	06/06/2013	Rocco Giovine
7	27520	06/06/2013	P.A.V. S.r.l.
8	27309	06/06/2013	Holcim S.p.a. (Valle Oscura)
9	27312	06/06/2013	Holcim S.p.a. (Cornizzolo)
10	27706	07/06/2013	Dott. Geol. Massimo Riva - Finim Monte Moregallo s.r.l.
11	27628	07/06/2013	Sig. Giancarlo Manzoni
12	27594	07/06/2013	Coordinamento Cornizzolo
13	27600	07/06/2013	Consiglieri Provinciali Capogruppi di PD - SEL - IDV
14	27602	07/06/2013	Associazione La Foglia
15	27854	10/06/2013	Confindustria Lecco
16	28104	10/06/2013	Sig.ra Adele Bregaglio
17	27265	07/06/2013	Comune di Galbiate
18	28013	10/06/2013	Comune di Mandello del Lario
19	27931	10/06/2013	Parco del Monte Barro
20	31596	01/07/2013	Comune di Lecco

Osservazione/Parere n. 1	
N° Protocollo Prov.	21146
Data	06/05/2013
Proponente	Qui Lecco Libera
OGGETTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stima dei fabbisogni in applicazione della DGR 30-12-2009 n. 10963 "Revisione dei Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave provinciali di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della L.R. 14/1998 in materia di cave, punto 3.2.5.3 " Fabbisogni di altri materiali". Il proponente contesta la stima dei fabbisogni riferendosi alle analisi dell'Associazione Italiana Tecnico Economica e Cemento (Aitec), l'Associazione Nazionale costruttori edili (Ance), la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federtecnica), la Federazione Imprese siderurgiche Italiane (Federacciai) che indicano lo stallo per il 2013 del settore delle costruzioni e la tendenziale variazione negativa per il 2013 nei consumi di cemento; il rallentamento nel corso dell'anno 2012 del settore chimico, le incertezze del settore siderurgico. 2. Il proponente osserva il rinnovo non necessario del Nuovo Piano Cave sostenendo che la richiesta delle aziende estrattrici sia l'unica ragione per la revisione del Piano Cave almeno per il settore delle rocce industriali. 3. Il proponente osserva la lieve differenza tra le richieste avanzate dalle aziende interessate e le quantità riconosciute e previste dal nuovo Piano Cave. 4. Il proponente osserva che sia stata concessa una quantità eccessiva di estrazione di materiale negli ambiti di Lecco in relazione all'estrazione annua registrata dalle aziende. 5. Il proponente osserva che sarebbe disattesa l'indicazione della Regione lombardia circa le metodologie idonee alla quantificazione del materiale da estrarre negli ambiti estrattivi del Comune di Lecco per i quali sarebbero soddisfatte le sole "esigenze" delle private ditte cavatrici. 6. Il proponente osserva una presunta contraddizione tra l'affermazione contenuta nelle "Scheda riassuntive dei giacimenti potenzialmente sfruttabili" del Giacimento Gi.1 Cornello "<i>l'ambito risulta altresì percepibile dalla rete sentieristica e dai punti di osservazione in quota delle pendici circostanti</i>" ed una Delibera del Consiglio Comunale di Lecco del 12-03-1999 che riteneva necessaria la previsione di un efficace piano di recupero e risanamento ambientale della totalità delle zone interessate in considerazione della distruzione di valori ambientali e naturalistici (boschi, sorgenti, sentieri) in atto sul Magnodeno in zona che dovrebbe essere tutelata da vincolo idrogeologico. 7. Il proponente osserva una presunta incoerenza tra l'ampliamento del giacimento dell'ambito del Cornello riconosciuto dalla Provincia di Lecco e quanto pianificato dal Comune di Lecco in prossimità dell'area estrattiva. Osserva inoltre una incongruenza tra le previsioni dell'ATU 12 " Torrente Bione-Belledo" del Documento di Piano del PGT del Comune di Lecco e quanto riportato dalla "Scheda riassuntive dei giacimenti potenzialmente sfruttabili" del nuovo piano cave per il medesimo ambito. 8. Il proponente osserva che la valutazione ambientale, sinteticamente rappresentata dall'estratto della Matrice di valutazione ambientale di cui alla tabella 28 del Rapporto ambientale, è stata effettuata solo in relazione al "terzo scenario di Piano "sostenendo che il documento contiene valutazioni di incompatibilità pasagistica per alcuni degli ambiti poi esclusi, previsti negli scenari inizialmente proposti e successivamente non approvati e che tale mancanza non consentirebbe di effettuare alcun rapporto tra le cause di esclusione di taluni ambiti rispetto a quelli poi rimasti.

	<p>Il proponente osserva che per l'individuazione dei giacimenti sfruttabili ha prevalso un orientamento chiaramente politico che non dipende da alcun documentato confronto degli indici di compatibilità ambientale.</p> <p>9. Il proponente osserva che dall'analisi della Matrice di valutazione ambientale di cui alla tabella 28 del Rapporto ambientale le cave di Vaiolo Alta e Bassa presentano 8 valori su 13 insufficienti e in alcuni casi gravemente insufficienti e negativi.</p> <p>10. Il proponente osserva che il Comune di Lecco è stato nominato "città alpina" con conseguenti maggiori vincoli e doveri per gli amministratori.</p> <p>11. Ambito estrattivo ex Cava Mossini. Il proponente osserva che non vi è alcuna perizia o valutazione tecnica circa la necessità di recupero imposta da condizioni di abbandono; osserva inoltre che l'intervento è ritenuto così necessario dai redattori del Piano Cave da essere economicamente insostenibile. Il proponente osserva che l'ambito estrattivo risulta gravemente impattante sul contesto circostante, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista della popolazione residente. Osserva infine che i vincoli contenuti nel documento allegato "schede illustrative ghiaie" dovrebbero suggerire quantomeno una approfondita riflessione circa l'opportunità del citato intervento.</p> <p>12. Il proponente segnala gli articoli della Convenzione delle Alpi ritenuti in netto ed evidente contrasto con le scelte contenute nel Piano Cave adottato dalla Amministrazione Provinciale e lo statuto della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e del Comune di Lecco in cui vengono delineati i principi ispiratori ritenuti incompatibili con le scelte di Piano.</p>
<p>CONTRODEDUZIONE</p>	<p>1. La durata del nuovo piano cave per il settore delle rocce industriali è di 20 anni, mentre quello per gli altri settori 10 anni, pertanto non è corretto definire il fabbisogno di rocce per usi industriali solamente sulla base del trend negativo degli ultimi anni, senza presupporre che nel ventennio si possa concretizzare una ripresa economica del settore. Per questo motivo, nel rispetto della stessa normativa che stabilisce <i>"la stima dei fabbisogni di altri materiali, la cui principale caratteristica comune è la necessità di trasformazione previo utilizzo (rocce per cementi, rocce ornamentali, argille per laterizi, torbe) è invece calcolata direttamente da indagini circa il fabbisogno di questi materiali svolte presso le aziende di trasformazione o dalla stima dei quantitativi esportati"</i>, i quantitativi assegnati nella pianificazione rispondono al soddisfacimento nel lungo periodo delle reali necessità di materia prima in relazione alla potenzialità dei siti produttivi di trasformazione.</p> <p>2. La L.R. 14/98 prevede che il Piano Cave possa essere sottoposto a variazione o revisione per l'adeguamento dei fabbisogni; pertanto, anche per il settore delle pietre industriali, la riapertura del Piano Cave trova una fondata motivazione legislativa.</p> <p>3. Fermo restando le notevoli richieste di quantitativi avanzate dalle ditte produttrici, i volumi assegnati risultano comunque inferiori, in quanto calcolati tenendo conto della durata ventennale del nuovo piano cave, che assegna i quantitativi in base alla potenzialità dei siti produttivi di trasformazione.</p> <p>4. Valgono le medesime motivazioni di cui al punto 1.</p> <p>5. Valgono le medesime motivazioni di cui al punto 1.</p> <p>6. Non esiste alcuna contraddizione. La scheda riassuntiva del giacimento Gi.1 Cornello evidenzia, nel Sistema Paesaggistico Ambientali, il fatto che l'ambito risulta percepibile dalla rete sentieristica e dai punti di osservazione in quota delle pendici circostanti ; il capoverso successivo indica che il recupero ambientale dell'ambito estrattivo esistente dovrà privilegiare la ricostituzione di un soprasuolo coerente con l'immediato contesto. La scheda indica, nel Sistema Naturalistico ambientale, le modalità di recupero ambientale dell'area; La scheda evidenzia, nel Quadro vincolistico, la</p>

	<p>presenza del vincolo idrogeologico precisando che non si tratta di un vincolo di tipo escludente.</p> <p>7. Premesso che l'ambito di trasformazione urbana è classificato dal PRG vigente del Comune di Lecco come ATS15 come correttamente riportato nella Scheda riassuntiva dei giacimenti potenzialmente sfruttabili per il giacimento del Cornello. Il Documento di Piano del PGT in itinere del Comune di Lecco classifica tale ambito ATU 11 " Torrente Bione-Belledo" e conferma, come correttamente riportato nella scheda riassuntiva del giacimento potenzialmente sfruttabile, l'ambito di trasformazione urbana previsto dal PGT, ammettendo una pluralità di funzioni tra cui quella residenziale, terziaria e turistico ricettiva . Il Documento di Piano indica che attualmente l'ambito è edificato a servizi attività di cava e relativo fronte di cava. Lo scenario del Documento di Piano del PGT prevede la riqualificazione ed il recupero delle aree di cava tramite opere di ingegneria naturalistica, di rimodellamento di rimboschimento non chè di inverdimento della parete rocciosa. L'ambito estrattivo del Cornello previsto dal Piano Cane risulta localizzato in prossimità dell'area estrattiva esistente, all'esterno delle aree di trasformazione urbana dell'ambito pianificato dal Comune di Lecco; esso si sovrappone all'area classificata dal PGT in itinere a "verde ecologico territoriale" Le prescrizioni sulle modalità di coltivazione dell'ambito estrattivo, la destinazione finale dell'ambito (Naturalistico – Agricolo) e le modalità di recupero ambientale sono coerenti con le previsioni urbanistiche del Comune di Lecco.</p> <p>8. Premesso che non ci sono state proposte iniziali e successive non approvazioni. La proposta di Piano Cave adottata da Consiglio provinciale con Delibera n° 20 del 08-04-13 è la prima ed unica proposta ad oggi formulata. I tre scenari descritti nel Rapporto ambientale sintetizzano il percorso attraverso il quale si è giunti alla Proposta di Piano cave sottoponendo a successive analisi e verifiche i 23 giacimenti inizialmente individuati secondo le modalità descritte nel capitolo 4.15 e 7.1 del Rapporto ambientale. Alcuni giacimenti sono stati esclusi nella verifica di coerenza esterna secondo le motivazioni riassunte nel capitolo 4.15 del Rapporto Ambientale e dettagliatamente espresse nelle " Schede illustrative – Analisi dei giacimenti" (Allegato I) e nelle "Schede riassuntive" (Allegato II). Non è stato ritenuto necessario sottoporre ai criteri di valutazione delle specifiche componenti ambientali di cui al capitolo 6 del Rapporto Ambientale quei giacimenti che sono stati ritenuti non sfruttabili in base alla verifica di coerenza esterna ed interna. Non si ritiene di alcuna utilità, a solo titolo esemplificativo, valutare le interferenze sulle singole componenti ambientali analizzate (acque, suolo, flora e fauna, aria, rumori e vibrazioni, viabilità etc.) di un giacimento che viene ritenuto non sfruttabile per la presenza di un vincolo ineliminabile o per una specifica e motivata incompatibilità paesaggistica. L'incompatibilità paesaggistica di alcuni giacimenti e, al contempo la compatibilità paesaggistica di altri, è stata valutata ed espressa per ogni singolo giacimento come risulta dalle " Schede illustrative – Analisi dei giacimenti" (Allegato I) e nelle "Schede riassuntive" (Allegato II) dalle quali è possibile confrontare quali aspetti geologici, geomorfologici, dell'ambiente idrico, vegetazionali, agronomici, faunistici, ecologici, paesaggistici, urbanistico territoriali e vincolistici caratterizzino ogni singolo giacimento.</p> <p>9. I criteri di valutazione delle componenti ambientali, descritti al capitolo 6.1.2 del Rapporto Ambientale, prevedono l'individuazione di una scala di impatti univocamente definita. Il punteggio individua il valore dell'impatto per il quale non è prevista una soglia di "sufficienza, insufficienza o gravemente o negativa". L'impatto ambientale, come definito dall'art. 5 del D.Lgs 152/06 consiste in una alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,</p>
--	--

	<p>positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti. Una valutazione di impatto, sensibile, rilevante o anche molto rilevante, non presuppone necessariamente l'impossibilità di attuare un piano, un programma o un progetto . Nell'ambito di un'analisi piu' ampia e complessiva tali valutazioni specifiche sulle singole componenti ambientali sono finalizzate a determinare modalità, prescrizioni o limitazioni di intervento cosi' come modalità , prescrizioni e finalità di recupero, ripristino o compensazione ambientale.</p> <p>10. La nomina del Comune di Lecco a "città alpina" non costituisce vincolo ineliminabile per lo sfruttamento di un giacimento potenzialmente sfruttabile.</p> <p>11. La scheda del Giacimento Gg.3 Ex Cava Mossini contenuta nell'Allegato II al Rapporto Ambientale, "Schede riassuntive dei giacimenti potenzialmente, sfruttabili" indica, nella descrizione degli aspetti geologici ed idrogeologici, che l'eventuale sfruttamento della rimanente parte del giacimento sarebbe auspicabile nell'ottica di realizzare un progetto di recupero complessivo della ex Cava Mossini che attualmente si trova in stato di elevato degrado con fronti di scavo sub-verticali a possibile rischio di instabilità. Nella descrizione del Sistema paesistico ambientale, la stessa scheda evidenzia l'appartenenza dell'ambito del giacimento al versante nord del Monte Barro ed i valori paesistico ambientali che ne determinano l'interesse e che suggeriscono un intervento di recupero dell'area di cava pregressa che risulta compromessa sia dal punto di vista paesistico ambientale che sotto il profilo della stabilità e della sicurezza. L'opportunità di un intervento di recupero non è quindi imposto unicamente da condizioni di abbandono; piuttosto sono proprio i valori paesistico ambientali del contesto che suggeriscono, assieme all'evidente stato di degrado e abbandono, l'opportunità di un intervento di recupero ambientale e paesaggistico che possa rendere l'ambito consono al contesto in cui si inserisce. Il recupero della cava Mossini, come evidenziato nella medesima scheda tra gli aspetti Naturalistico ambientali, consentirebbe, dopo decenni di abbandono, di ripristinare il versante mediante la formazione di un soprasuolo forestale coerente con il contesto circostante, con ricadute positive in termini paesaggistici, ecologici, faunistici e vegetazionali. I maggiori volumi concessi dal nuovo Piano cave (550.000 mc) rispetto a quelli del precedente Piano (300.000 mc) sono giustificati sia dalla necessità tecnica di modellamento delle scarpate come previsto dalla Normativa tecnica di attuazione del piano che dalla scelta di garantire la sostenibilità economica dell'intervento di recupero prescindendo dagli eventuali futuri utilizzi del sito .I criteri di valutazione delle componenti ambientali, descritti al capitolo 6.1.2 del Rapporto Ambientale, prevedono l'individuazione di una scala di impatti univocamente definita. Il punteggio individua il valore dell'impatto per il quale non è prevista una soglia di "sufficienza, insufficienza o gravemente o negativa". L'impatto ambientale, come definito dall'art. 5 del D.Lgs 152/06 consiste in una alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti. Una valutazione di impatto, sensibile, rilevante o anche molto rilevante, non presuppone necessariamente l'impossibilità di attuare un piano, un programma o un</p>
--	---

PROVINCIA DI LECCO - NUOVO PIANO CAVE

	<p>progetto . Nell'ambito di un'analisi piu' ampia e complessiva tali valutazioni specifiche sulle singole componenti ambientali sono finalizzate a determinare modalità, prescrizioni o limitazioni di intervento cosi' come modalità , prescrizioni e finalità di recupero, ripristino o compensazione ambientale.</p> <p>12. Il premio Città Alpina conferito alla Città di Lecco in data 25 Giugno 2012 e la relativa Convenzione delle Alpi non costituiscono vincolo escludente rispetto ai giacimenti che la proposta di Piano Cave ritiene sfruttabili.</p>
	<p>OSSERVAZIONI DA 1 A 12 NON ACCOLTE</p>

Osservazione/Parere n. 2	
N° Protocollo Prov.	22519
Data	10/05/2013
Proponente	Unicalce S.p.a.
OGGETTO	<p>ATE i3 - Vaiolo Alta - Comune di Lecco</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumento dei volumi assegnati incrementando da 400.000 mc a 500.000 mc annui, arrivando a 10 milioni di mc nel ventennio. 2. Aumento dell'area di ambito estrattivo comprendendo l'area del Corno del Nibbio ed approfondimento del piano di fondo scavo a 500 m s.l.m.. 3. Aumento consistenza dell'ATEi3 arrivando a 11,3 milioni di mc, inserendo ulteriori 1,3 milioni di mc di riserve. 4. Inserimento di nuove prescrizioni per la coltivazione dell'ATE i2 al fine di garantire adeguata pertinenza mineraria al servizio dell'ATE i3. 5. Inserimento di nuove prescrizioni per la coltivazione dell'ATE i2 al fine di garantire l'accesso carrabile tra lo stabilimento industriale di produzione di calce e la viabilità che conduce all'ATE i3.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. I quantitativi assegnati all'ATEi3 nella pianificazione rispondono al soddisfacimento nel lungo periodo delle reali necessità di materia prima in relazione alla potenzialità del sito produttivo di trasformazione, come previsto dal punto 3.2.5.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/11347 del 26 febbraio 2010. L'incremento di produzione da 400.000 a 500.000 mc annui per i prossimi 20 anni non è accoglibile in quanto attualmente è già in fase autorizzativa una proposta di ampliamento basata sul primo dato e che garantirà il soddisfacimento dei fabbisogni per il prossimo decennio. Nel caso in cui, per incremento delle necessità produttive oppure per effettive e riscontrate maggiori volumetrie di sterile, considerato che non sono imposti quantitativi massimi annuali di estrazione, il proponente avrà la facoltà di chiedere una revisione del piano cave. Si ricorda inoltre che per il giacimento Gi2 sono stati previsti volumi potenzialmente estraibili per 20 milioni di mc. 2. In considerazione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del contesto, la richiesta non è accoglibile, sia in riferimento all'ampliamento dell'area estrattiva, sia in riferimento all'approfondimento del fondo scavo a quota 500 m s.l.m. Uno dei principi del Piano Cave è infatti quello di ottimizzare le risorse estratte evitando di occupare eccessive superfici di territorio e non sfruttare a pieno la risorsa disponibile. A parità di volumetrie estratte dovranno essere ridotte al minimo le superfici interessate dalle coltivazioni. Questa motivazione ha infatti comportato il mantenimento delle stesse geometrie dei gradoni finali dell'ATEi3, mantenendole inalterate rispetto a quanto attualmente autorizzato. 3. Fermo restando la consistenza complessiva del giacimento Gi2, pari a 20 milioni di mc, non è accoglibile la richiesta di 1,3 milioni di mc sotto forma di riserve entro l'ambito ATEi3. 4. Non si accoglie l'osservazione in quanto le pertinenze minerarie a servizio della cava Vaiolo Alta dovranno essere previste e garantite tra i soggetti interessati. 5. Non si accoglie l'osservazione in quanto l'accesso carrabile tra sito produttivo dello stabilimento e l'area estrattiva dovrà essere previsto e garantito tra i soggetti interessati.
OSSERVAZIONI DA 1 A 5 NON ACCOLTE	

Osservazione/Parere n. 3	
N° Protocollo Prov.	27007
Data	05/06/2013
Proponente	Qui Lecco Libera
	Integrazioni alle osservazioni presentate in data .06-05-2013
OGGETTO	<p>Ambito estrattivo "ex Cava Mossini"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il proponente osserva che, con riferimento al Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro (promulgato dalla LR 16 Marzo 1991) ed in particolare all'art. 6 "Attività estrattiva o di cava e movimento di terra" ed all'art. 21 "Zone degradate da attività estrattiva", il caso di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative all'asportazione ipotizzata di 550.000 mc di materiale nei prossimi dieci anni dalla ex cava Mossini non risulta sufficientemente articolato e motivato all'interno della documentazione relativa all'ambito estrattivo contenuto nel Nuovo piano cave provinciale. 2. Il proponente osserva che non è possibile conoscere l'identità del soggetto privato cui la Provincia di Lecco si preoccupa di garantire la sostenibilità economica dell'intervento. Segnala che tra i portatori di interesse si annoverano certamente la società Pav srl, proprietaria del terreno di cui risulta essere proprietaria del 33% la società Holcim spa
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'osservazione non viene accolta, in quanto, come già sufficientemente esplicitato negli elaborati di piano, tenuto conto della oggettiva inattuabilità del recupero dell'area ex Mossini, come previsto nel previgente piano cave, l'attuale proposta ha tenuto in considerazione sia le peculiarità paesaggistico-ambientali di cui è caratterizzata l'area, sia la sostenibilità tecnico-economica del recupero da parte dei privati. 2. L'osservazione non è pertinente
	OSSERVAZIONI 1 E 2 NON ACCOLTE

Osservazione/Parere n. 4	
N° Protocollo Prov.	27015
Data	05/06/2013
Proponente	Fassa S.p.a.
OGGETTO	<p>ATEi2 - Vaiolo Bassa - Comune di Lecco</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accorpamento delle aree estrattive C1 e C2 in un'unica area estrattiva in ampliamento all'esistente interna all'ATEi2, con previsione, nei piani di gestione produttiva degli ATEi2 e ATEi3 tra loro coordinati, dello spostamento del nastro trasportatore a servizio dell'ATEi3 su un sedime marginale non soggetto ad attività estrattiva. 2. Aumento dei volumi assegnati arrivando a 5 milioni di mc nel ventennio oltre al volume di 950.000 mc già indicato nell'attuale AE4.2. 3. Inserimento di un'area di stoccaggio del materiale di scopertura ai piedi del "Corno del Nibbio", al fine di ricollocare il terreno vegetale in esubero e riqualificare l'area mediante parziale ricoprimento della parete rocciosa esistente.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. In coerenza con gli obiettivi del nuovo Piano Cave, che prevedono l'ottimizzazione delle risorse estratte, evitando l'occupazione di eccessive superfici di territorio attraverso l'ampliamento di cave esistenti anziché l'apertura di nuovi fronti di cava, l'osservazione è accoglibile. Pertanto, ritenendo prevalente l'interesse pubblico di sfruttamento della risorsa, rispetto all'interesse privato, laddove questo sia di ostacolo alla coerente pianificazione dell'attività estrattiva, si modifica la scheda di piano dell'ATEi2, accorpando in un'unica area estrattiva C le attuali C1 e C2. 2. I quantitativi assegnati all'ATEi2 nella pianificazione rispondono al soddisfacimento nel lungo periodo delle reali necessità di materia prima in relazione alla potenzialità del sito produttivo di trasformazione, come previsto dal punto 3.2.5.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/11347 del 26 febbraio 2010. L'incremento di produzione richiesto non è accoglibile in quanto attualmente è già in fase autorizzativa una proposta di ampliamento che garantirà il soddisfacimento dei fabbisogni per i prossimi anni. Nel caso in cui, per incremento delle necessità produttive oppure per effettive e riscontrate maggiori volumetrie di sterile, considerato che non sono imposti quantitativi massimi annuali di estrazione, il proponente avrà la facoltà di chiedere una revisione del piano cave. Deve essere infatti ricordato che per il giacimento Gi2 sono stati previsti volumi potenzialmente estraibili per 20 milioni di mc. 3. L'osservazione non può essere accolta in considerazione dell'avanzato stato di rinaturalizzazione che ha interessato l'area già ben inserita nel contesto ambientale del Corno del Nibbio.
	<p>OSSERVAZIONE 1 ACCOLTA OSSERVAZIONI 2 E 3 NON ACCOLTE</p>

Osservazione/Parere n. 5	
N° Protocollo Prov.	27405
Data	06/06/2013
Proponente	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Como, Lecco, Sondrio
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carenza di Documentazione 2. Riqualificazione paesaggistica 3. Inverdimento e ripristino dei versanti 4. Inutilità del rinverdimento provvisorio
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene che il livello di approfondimento richiesto non sia proprio della fase di pianificazione. Quanto indicato tra le integrazioni richieste sarà contenuto, come previsto dalle NTA, negli elaborati del progetto esecutivo di escavazione, che sarà assoggettato a tutte le procedure autorizzative di legge (ai fini paesaggistici, idrogeologici, forestali, di impatto ambientale). Indicazioni più puntuali richiederebbero approfondimenti ed elaborazioni tipiche della progettazione esecutiva, che non rientra tra i contenuti del Piano Cave Provinciale. La richiesta non è accoglibile. 2. Le diverse modalità e tipologie di rinverdimento e rinaturalizzazione delle scarpate saranno proposte dagli operatori e valutate dagli enti in fase di progettazione esecutiva e autorizzazione, sulla scorta dell'analisi dei singoli ambiti da recuperare e del loro intorno, non potendosi prevedere, in fase di pianificazione, le modalità di escavazione che saranno adottate, in linea comunque con gli indirizzi di coltivazione e recupero delle schede di piano e dei contenuti della Normativa Tecnica di Attuazione. La richiesta non è accoglibile. 3. La morfologia dei gradoni non può essere modificata in quanto si avrebbe una riduzione dei volumi rispetto alla superficie disponibile, pertanto andrebbe in contraddizione con l'obiettivo n° 6 del Piano Cave (ottimizzazione della superficie e dei volumi estratti). Nelle schede degli ambiti già è prevista in "altre prescrizioni per la coltivazione" la formazione di gradoni non regolari (vedi ad esempio ATEi2 punto 5). I valori massimi indicati nella Normativa Tecnica di Attuazione e nelle schede degli ambiti possono essere ridotti in sede di progettazione, sulla base dell'analisi geotecnica del progetto di gestione produttiva dell'ATE. La richiesta non è accoglibile. 4. Il rinverdimento in corso in alcune aree di cava, per le quali in nuovo Piano Cave Provinciale prevede la possibilità di proseguire con l'escavazione, è eseguito in conformità alle autorizzazioni in essere, vincolanti per gli operatori e rilasciate antecedentemente all'avvio dell'iter per la redazione del nuovo Piano Cave Provinciale. Pur condividendo l'osservazione, si ritiene che non ne possa derivare alcuna ricaduta sui contenuti del Piano. La richiesta non è accoglibile.
OSSERVAZIONI DA 1 A 4 NON ACCOLTE	

Osservazione/Parere n. 6	
N° Protocollo Prov.	27515
Data	06/06/2013
Proponente	Sig. Rocco Giovine
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portare ad esaurimento le volumetrie residue del Piano Cave vigente senza dar seguito all'approvazione del Piano in itinere; 2. Stabilire la fine delle escavazioni nella Provincia di Lecco e la definitiva chiusura di tutte le cave insistenti sul territorio portando al termine il Piano Cave vigente
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda la richiesta di portare ad esaurimento le volumetrie residue del Piano vigente senza dar seguito all'approvazione del Piano in itinere, si precisa che la scelta di rivedere il Piano Cave per il settore lapideo, che scade il 2021, è stata legittimamente predisposta per soddisfare i fabbisogni di alcuni opifici che non sono più soddisfatti dal Piano in vigore. 2. Alla luce della considerazione di cui sopra, non è possibile prevedere per il 2021 la chiusura di tutte le cave nel lecchese, scelta che, tra l'altro, determinerebbe la crisi o addirittura la chiusura degli stabilimenti di lavorazione della materia prima.
OSSERVAZIONI 1 E 2 NON ACCOLTE	

Osservazione/Parere n. 7	
N° Protocollo Prov.	27520
Data	06/06/2013
Proponente	P.A.V. S.r.l.
OGGETTO	<p>Rg1 Cava Mossini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ditta chiede un ampliamento dell'area estrattiva al fine di consentire il rimodellamento dei fronti di scavo con inserimento di un'area di raccordo morfologico a scopo paesaggistico. 2. Aumento dei volumi assegnati arrivando a 600.000 mc di materiale utile nel decennio 3. Previsione di utilizzo di impianti mobili per la valorizzazione (frantumazione, vagliatura ecc...) del materiale escavato al fine di evitare la movimentazione esterna di materiale non utilizzabile.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si precisa che il limite dell'area estrattiva individuato già consente, a livello di progettazione attuativa, la possibilità di un raccordo morfologico sia a scopo paesaggistico che per eventuali rimodellamenti dei fronti di scavo abbandonati. La richiesta non è accoglibile. 2. In considerazione di quanto sopra espresso la richiesta di estrarre un volume di 600.000 mc. non è accoglibile. 3. Stante la collocazione dell'area estrattiva, la previsione di utilizzo degli impianti mobili, dovrà essere valutata ed eventualmente acconsentita in sede di valutazione del progetto esecutivo di recupero..
	<p>OSSERVAZIONI 1 E 2 NON ACCOLTE OSSERVAZIONE 3 ACCOLTA</p>

Osservazione/Parere n. 8	
N° Protocollo Prov.	27309
Data	06/06/2013
Proponente	Holcim S.p.a.
OGGETTO	ATEi4 - Valle Oscura - Comune di Galbiate 1. Delimitazione dell'area estrattiva, contenente gli impianti di cava, coincidente con l'area interessata dalle attività del progetto autorizzato, comprensiva dell'area estrattiva e delle aree di raccordo morfologico a scopo paesaggistico.
CONTRODEDUZIONE	1. Si prende atto della segnalazione e si provvede alla ridefinizione del limite dell'area estrattiva C in base a quanto già effettivamente autorizzato.
	OSSERVAZIONE ACCOLTA

Osservazione/Parere n. 9	
N° Protocollo Prov.	27312
Data	06/06/2013
Proponente	Holcim S.p.a.
OGGETTO	<p>Cornizzolo - Comune di Civate</p> <p>1. Richiesta di Inserimento di un Ambito Estrattivo al fine di consentire lo sfruttamento del giacimento Gi.4 - Cornizzolo all'interno della risorsa 7.1 in Comune di Civate. Il proponente osserva che il Giacimento Gi.4 è stato ritenuto non sfruttabile sulla base dell'analisi di coerenza esterna della VAS per incompatibilità paesaggistica e, quindi, senza valutare il possibile contenimento dei potenziali impatti ambientali attraverso l'utilizzo delle piu' avanzate tecniche di coltivazione e recupero ambientale, dell'implementazione delle misure di mitigazione e compensazioni che si possono attuare al fine di garantire la sostenibilità di un'attività estrattiva..</p>
CONTRODEDUZIONE	<p>1. Per quanto attiene alla valutazione di incompatibilità paesaggistica si rimanda alla scheda del giacimento Gi.4 contenuta nell'Allegato II "Schede riassuntive dei giacimenti potenzialmente sfruttabili". Si evidenzia in particolare che la conformazione del monte Cornizzolo presenta vette, dorsali, crinali, emergenze geomorfologiche e punti panoramici localizzati all'interno del perimetro del giacimento e/o nelle immediate vicinanze. Eventuali aree di cantiere e relative infrastrutture risulterebbero, in relazione alle quote elevate del giacimento, interferenti con i numerosi punti di vista accessibili al pubblico e con le aree di versante che presentano notevole interesse paesaggistico Cio' vale anche nell'ipotesi di uso delle piu' avanzate tecniche di coltivazione e recupero ambientale. Si ribadisce inoltre quanto contenuto nella succitata scheda : Una qualsiasi ulteriore forma di attività estrattiva sulle pendici del monte Cornizzolo risulterebbe in contrasto con la percezione che gli abitanti del luogo ed i visitatori hanno del territorio, compromettendo quella relazione tra paesaggio e soggetto che lo percepisce e che, in ultima analisi, configura l'essenza stessa del bene paesistico. La "percezione del bene paesistico" a cui ci si riferisce è meglio dettagliata al capitolo 3.9 del Rapporto Ambientale che recita : Nella Convenzione Europea del Paesaggio il termine "paesaggio" viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. L'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette "bellezze d'insieme", richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti ("aspetto" dei "complessi" o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce "valore estetico e tradizionale" all'insieme in cui si "compongono". Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con "l'aspetto" del territorio; - la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una "forma" riconoscibile che caratterizza i paesaggi; - il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è

	<p>attribuita una significatività, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità. Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e di "appartenenza" dalla quale dipende largamente la qualità della vita. Non c'è paesaggio senza un soggetto che organizza i segni presenti in un determinato territorio. A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate "paesaggi". E' evidente che le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che le percepisce. Proprio in considerazione della particolare attenzione che il Codice pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio, affidate a tessiture paesaggistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione "dinamica" di questi valori diffusi è il Piano Paesaggistico Regionale. Nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica ci si deve sempre rapportare ad una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio. In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali -articolo 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza. Per questo è fondamentale un'attenta ricognizione dei valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali. La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli "elementi costitutivi" del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi. La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi. La tutela del paesaggio si attua anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori. Si fa inoltre presente che, oltre a tali valutazioni di incompatibilità paesaggistica, il Consiglio Provinciale ha deliberato all'unanimità il divieto di</p>
--	--

PROVINCIA DI LECCO - NUOVO PIANO CAVE

	apertura di nuove cave di rocce per usi industriali.
	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

Osservazione/Parere n. 10	
N° Protocollo Prov.	27706
Data	07/06/2013
Proponente	Dott. Geol. Massimo Riva - Finim Montemoregallo s.r.l.
OGGETTO	Monte Moregallo - Ex cava Finim Formenti - Comune di Mandello Del Lario 1. Inserimento nel Piano Cave di nuovi interventi di miglioramento della stabilità del versante mediante il recupero morfologico ed ambientale.
CONTRODEDUZIONE	1. Si precisa che eventuali interventi finalizzati alla messa in sicurezza del versante del Monte Moregallo non ricadono nell'ambito di applicazione della pianificazione delle attività estrattive a livello provinciale.
OSSERVAZIONE NON ACCOLTA	

Osservazione/Parere n. 11	
N° Protocollo Prov.	27628
Data	07/06/2013
Proponente	Sig. Giancarlo Manzoni
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave in riferimento agli ATEi2 e ATEi3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Considerazione dei problemi di viabilità con la frazione di Neguggio e la frazione di Campo de Buoi. Definizione di nuovi sentieri e passaggi comunali di accesso ai vari fondi di proprietà. 2. Segnalazione della presenza di sorgenti e reticolo idrico minore, con richiesta di ridefinizione dei limiti delle aree estrattive. 3. Segnalazione di rumori e vibrazioni provenienti dall'attività estrattiva in essere che hanno causato danni agli edifici limitrofi. Segnalazione di polveri che si estendono anche all'esterno delle aree estrattive creando danni alla salute, alla fauna ed alla flora.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda la viabilità si ribadisce l'obbligo da parte delle ditte di garantire la percorribilità delle vie di transito per garantire l'accesso alle frazioni ed alle proprietà private. 2. Per quanto riguarda le sorgenti d'acqua, in ambito di pianificazione è stata verificata l'assenza di sorgenti concesse entro gli ambiti estrattivi. In riferimento alla segnalazione di sorgenti non cartografate, si precisa che tali venute d'acqua non avendo continuità di portata, ma legate prevalentemente agli eventi meteorici, non sono considerate sorgenti. Relativamente alla presenza del reticolo idrico minore si precisa che nel progetto attuativo d'ambito dovrà essere garantita la funzionalità idraulica dello stesso. 3. Si prende atto dell'osservazione e si ribadisce che per quanto riguarda le vibrazioni dovrà essere verificato il rispetto dei limiti normativi imposti, mentre per i rumori e le polveri dovranno essere previsti nel progetto attuativo idonei accorgimenti per ridurre gli impatti.
	<p>OSSERVAZIONI 1 E 3 ACCOLTE OSSERVAZIONE 2 NON ACCOLTA</p>

Osservazione/Parere n. 12	
N° Protocollo Prov.	27594
Data	07/06/2013
Proponente	Coordinamento Cornizzolo
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta di stralcio dal redigendo Piano Cave la parte riguardante il "Settore Rocce Industriali" (Gi.1 Cornello; Gi.2 Vaiolo Bassa; Gi.2 Vaiolo Alta; Gi.3 Valle Oscura) o drastica riduzione dei volumi pianificati. 2. Richiesta di programmare e inserire un piano dettagliato che confermi la definitiva chiusura delle cave del settore delle Rocce Industriali. 3. Riduzione dei quantitativi da estrarre nel "Settore Pietrischi" (Gp. 1 Merlo – Moregallo; Gp. 2 Spandri – Moregallo; Gp.3 Nuova Spandri – Moregallo) 4. Previsione di un piano coordinato tra Provincia e Privati per il recupero e ripristino di tutto il fronte del Monte Moregallo interessato dalle escavazioni. 5. Limitatamente al giacimento Gi.3 Valle Oscura, chiede che venga cessata l'attività estrattiva e si concludano gli interventi di ripristino ambientali previsti. 6. il proponente chiede, per il "Settore Pietrischi" (Gp.1 Merlo Moregallo; Gp.2 Spandri Moregallo, Gp.3 Nuova Spandri Moregallo) che siano ridotti i quantitativi da estrarre e che siano congruenti con il migliore ripristino possibile di tutta l'area del Moregallo interessata da nuove e vecchie cave; Chiede che sia previsto un Piano coordinato Provincia – Privati di recupero e ripristino ambientale di tutto il fronte del Moregallo interessato dalle escavazioni 7. Valutazione Ambientale strategica-Rapporto Ambientale – Scheda Gi.4 Cornizzolo. Il proponente osserva che non è stata indicata, nelle Schede Illustrative (Allegato I) del Rapporto Ambientale, la presenza, a meno di 1.000 metri dal giacimento, della Riserva Naturale Sasso Malascarpa. il proponente osserva che non è stata indicata la Direttiva contenuta nel PTCP fra i Progetti strategici del Territorio, lettera B-Distretto dei Laghi Briantei, Punto 3) Cintura del Monte Cornizzolo. 8. il proponente osserva quanto riportato dalla Dirigente Struttura e paesaggio della Regione Lombardia in merito all'art. 17 delle NTA del PTR. 9. il proponente osserva che il crinale principale citato nelle "Schede illustrative-Analisi dei giacimenti" è il crinale principale più importante del monte Cornizzolo, sul quale insiste il sentiero storico 11 A fra i più importanti e frequentati. 10. il proponente osserva che il Compendio monumentale della Basilica di San Pietro al Monte, tutelato quale bene monumentale, viene solo citato nella relazione a pag. 18 "Schede Riassuntive" Allegato II del Rapporto Ambientale. Il proponente osserva che questo vincolo da solo escluderebbe qualsiasi possibilità presente e futura di sfruttamento del giacimento identificato nella scheda Gi.4. Osserva inoltre di non ritrovare alcun elemento di valutazione e studio nel merito di elementi che possano chiarire le criticità derivabili alla conservazione del compendio tutelato dalla prossimità delle attività estrattive 11. Il proponente chiede che sia attentamente valutato e inserito lo Studio Scientifico sull'Avifauna del Monte Cornizzolo effettuato dal C.R.O.S. di Varena. 12. Il proponente osserva di non riuscire a capire le motivazioni della perimetrazione del Giacimento individuato nella scheda Gi.4; Osserva inoltre che, a fronte di un non ben specificato "recupero ambientale della ex-cava

	<p>Borima", vi sono precise indicazioni per il recupero degli ambienti circostanti degradanti verso l'abitato che competerebbero piu' ad un PGT (o PTCP) che non ad un Piano Cave. Osserva che l'ex Cava Borima non necessita di alcun ripristino.</p> <p>13. Il proponente chiede che la Scheda Gi.4 Cornizzolo venga eliminata dalle Risultanze della verifica di coerenza esterna di cui al punto 4.15 del Rapporto Ambientale della VAS non solo per incompatibilità paesaggistica ma anche per :</p> <ul style="list-style-type: none"> -incompatibilità ambientale; -inadeguata viabilità rispetto alla zona e alle sue funzioni aumentate -incompatibilità, soprattutto, per la vicinanza (meno di 300 mt) al notevole Bene culturale di San Pietro al Monte.
<p>CONTRODEDUZIONE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La richiesta di ripristinare il Piano Cave vigente non soddisferebbe le potenzialità degli opifici ai quali è destinato il minerale estratto. Trattandosi di una previsione di durata ventennale non sarebbe corretto definire il fabbisogno solamente sulla base del trend degli ultimi 5 anni. Il punto 3.2.5.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/11437 del 26 febbraio 2010 stabilisce, infatti, che <i>"la stima dei fabbisogni di altri materiali, la cui principale caratteristica comune è la necessità di trasformazione previo utilizzo (rocce per cementi, rocce ornamentali, argille per laterizi, torbe) è invece calcolata direttamente da indagini circa il fabbisogno di questi materiali svolte presso le aziende di trasformazione o dalla stima dei quantitativi esportati"</i>. Per il medesimo motivo non può essere dimezzato il quantitativo assegnato ai suddetti ambiti estrattivi. Si specifica che l'escavazione di tutti i volumi previsti nella proposta di Piano, non comporterebbe alcun ampliamento degli stabilimenti di trasformazione del calcare, mentre una riduzione dei volumi previsti negli ambiti in questione, qualora vi fosse una ripresa del mercato, comporterebbe, per il soddisfacimento della produzione presso gli impianti di trasformazione, una importazione di minerale da fuori Provincia, con conseguenze negative sia in termini di impatti ambientali che di aggravio di costi. Per le motivazioni appena esposte non si ritiene accoglibile l'osservazione. 2. La richiesta è parzialmente accoglibile in quanto la definitiva chiusura delle cave al termine di validità del Piano può essere prevista solamente per la cava di Valle Oscura, in quanto già preventivata dal piano di settore del Parco, da progetti di coltivazione approvati e dalla convenzione in essere tra ditta e Comune. Per le restanti cave di rocce industriali, tenuto conto che i volumi estraibili all'interno dei giacimenti, sono oggettivamente superiori a quelli programmati per il ventennio, non è possibile escludere in questo Piano una prosecuzione delle attività oltre la data di validità del Piano stesso. 3. In merito alla richiesta di riduzione dei quantitativi da estrarre si precisa che i volumi assegnati, fatta eccezione per un modesto incremento nella cava Merlo, sono quelli già autorizzati nei progetti di coltivazione redatti ai sensi del previgente Piano. La proposta del nuovo Piano non assegna alcun volume aggiuntivo (se non, come detto, un modesto incremento nella cava Merlo, legato alla necessità di avere un miglior raccordo morfologico con le aree circostanti al termine della coltivazione). Le superfici degli ambiti estrattivi pianificati sono state, invece, notevolmente ridotte, in ottemperanza a quanto già autorizzato. L'osservazione non è accoglibile. 4. Riguardo la richiesta di prevedere un piano coordinato Provincia-Privati di recupero e ripristino di tutto il fronte del Monte Moregallo interessato dalle escavazioni, si precisa che la Normativa Regionale di settore assegna alle Province le sole funzioni di Pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni all'attività estrattiva e non quelle di progettazione degli interventi di recupero. L'osservazione non può essere accolta.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. La chiusura della cava Valle Oscura è già preventivata dal piano di settore del Parco, da progetti di coltivazione approvati e dalla convenzione in essere tra ditta e Comune. 6. Osservazione non accolta per le stesse motivazioni di cui al precedente punto 3. 7. Il Rapporto Ambientale specifica, agli art. 4.13 e 4.14, che ai fini della verifica di coerenza esterna sono stati considerati i Beni culturali ed i Beni paesaggistici (ed analogamente per il Quadro Vincolistico) presenti all'interno del perimetro del giacimento potenzialmente sfruttabile; limitatamente alla Rete Natura 2000 il Documento di Scoping prevedeva di valutare le interferenze comprese entro 1 Km dal perimetro del giacimento. Per questo motivo la scheda del Cornizzolo contenuta nelle Schede Illustrative (Allegato I) non riporta la Riserva naturale del Sasso Malascarpa mentre indica la presenza del SIC del Sasso Malascarpa a 300 mt dal Giacimento. Nella Valutazione Ambientale dei Giacimenti ammessi alla verifica di coerenza interna (che non riguarda il Giacimento del Cornizzolo in quanto escluso nella verifica di Coerenza Esterna) è stato ulteriormente esteso l'ambito di valutazione del "patrimonio culturale" (beni culturali e beni paesaggistici compresi entro 2 km dal perimetro del giacimento) così come della Rete Natura 2000 (fino a 5 km dal perimetro del giacimento). Cio' premesso va senza dubbio precisato che la Riserva Naturale del Sasso Malascarpa, presente entro i km dal perimetro del giacimento, contribuisce ad arricchire quella complessità d'insieme e di valore estetico culturale che costituisce il contesto paesistico entro cui è inserito il giacimento del Cornizzolo. La citata Direttiva non concorre a fornire ulteriori elementi rispetto a quelli già valutati per la valutazione degli aspetti paesaggistici del contesto del giacimento. 8. La Dirigente Struttura e paesaggio della Regione Lombardia afferma che le aree del Monte Cornizzolo, oltre ad essere interessate da un SIC e da una ZPS, ricadono nell'art. 17 delle NTA del PTR a cui corrispondono gli indirizzi di tutela. Si tratta di elementi tutti compresi nella Valutazione ambientale e riportati nel Rapporto Ambientale e relativi allegati. 9. Il crinale principale è stato segnalato in quanto compreso nel Quadro strutturale del PTCP (Valori paesistici ed ambientali) proprio per questi motivi. 10. Il compendio di San Pietro al Monte, Bene culturale vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04, così come il relativo percorso storico antropico di fede, anch'esso Bene monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 4, lett g del medesimo Decreto, è stato inserito nelle "Schede Riassuntive" Allegato II del Rapporto Ambientale in quanto non compreso nel perimetro del giacimento (aspetto che ne avrebbe comportato l'inserimento anche nell'Allegato I " Schede Illustrative-Analisi dei giacimenti " ma presente a soli 300 mt dal medesimo. Come tale esso non si configura come vincolo escludente in grado, da solo, di escludere ogni possibilità di sfruttamento del giacimento. Viceversa la presenza di tali Beni, unitamente al resto degli elementi di valore ambientali e culturali determina quella complessità d'insieme e di valore estetico culturale che costituisce il contesto paesistico entro cui è inserito il giacimento del Cornizzolo e giustifica quanto espresso nella scheda Gi.4 "Schede Riassuntive" Allegato II del Rapporto Ambientale.:Una qualsiasi ulteriore forma di attività estrattiva sulle pendici del monte Cornizzolo risulterebbe in contrasto con la percezione che gli abitanti del luogo ed i visitatori hanno del territorio, compromettendo quella relazione tra paesaggio e soggetto che lo percepisce e che, in ultima analisi, configura l'essenza stessa del bene paesistico. Si rimanda alla controdeduzione formulata in risposta all'osservazione presentata da Holcim spa per una più esaustiva comprensione del significato di "relazione tra paesaggio e soggetto che lo percepisce". Poiché è stata esclusa qualsiasi ulteriore forma
--	---

	<p>di attività estrattiva sulle pendici del monte Cornizzolo ritenendo il giacimento Gi.4 non sfruttabile, non si rileva la necessità di valutare eventuali criticità derivabili alla conservazione del compendio tutelato dalla prossimità di attività estrattive inesistenti.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Non si ritiene necessario appesantire i contenuti del Piano Cave Provinciale con l'inserimento di documenti e pubblicazioni già disponibili in bibliografia, in particolare per l'area del Monte Cornizzolo per la quale il giacimento Gi.4 è stato definito non sfruttabile ed è stata esclusa ogni ulteriore forma di attività estrattiva. Non si rileva pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti relativi all'avifauna, in quanto tra le motivazioni che hanno condotto all'esclusione del giacimento Gi.4, insieme a quelle di ordine paesaggistico, sono state citate quelle di ordine ambientale.12. L'osservazione non è pertinente in quanto il giacimento Gi.4 non è inserito nella pianificazione proposta.13. La richiesta non può essere accolta per le motivazioni già espresse nelle precedenti controdeduzioni
	<p>OSSERVAZIONI 1 E DA 3 A 13 NON ACCOLTE OSSERVAZIONE 2 PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione/Parere n. 13	
N° Protocollo Prov.	27600
Data	07/06/2013
Proponente	Consiglieri Provinciali - Capogruppi di PD - SEL - IDV
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'osservazione riguardante il settore merceologico delle rocce per l'industria concerne la richiesta di definire nel presente Piano una data certa di conclusione di tutte le attività estrattive presenti sul monte Magnodeno. 2. Cava Cornello - Verifiche annue volumi cavati, ridurre la concessione a 10 anni, riduzione dei volumi pianificati del 30%. 3. Cava Vaiolo Bassa - riduzione dei volumi pianificati del 30 %, ripermetrazione degli ambiti estrattivi esclusivamente all'interno dell'area denominata C1, stipula convenzione tra privati per la fornitura di materiale di scarto da Vaiolo Alta (Unicalce) a Vaiolo Bassa (Fassa), prescrizioni più stringenti riguardo alle tecniche di ripristino 4. Cava vaiolo Alta - Istituzione di un organismo di controllo, vincolo quantitativo annuo non cumulabile e non recuperabile, riduzione del 30 % dei volumi pianificati, prescrizioni più stringenti riguardo alle tecniche di ripristino. 5. Cava Merlo - annullamento della maggiore volumetria estraibile individuata nel Piano cave.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osservazione non accolta in quanto la data del termine delle attività estrattive sul Magnodeno è già determinata all'interno del Piano e coincide con la sua durata, cioè 20 anni e prescinde dall'esaurimento o meno del giacimento. La precisa e vincolante calendarizzazione che stabilirà coltivazione e contestuale recupero sarà oggetto di progetto d'ambito. 2. La verifica annua dei quantitativi cavati viene già effettuata dal Comune di Lecco al fine di determinare l'importo degli oneri che annualmente introita il Comune. Dal momento che le modalità di verifica sono contenute all'interno della Convenzione che l'operatore stipula con il Comune e che le Autorizzazioni rilasciate dalla Provincia sono subordinate al rispetto degli obblighi della Convenzione, quanto richiesto è già attuato. Inoltre si osserva che la verifica dei quantitativi cavati non può essere finalizzata ad imporre una escavazione più veloce poiché i ritmi di escavazione sono determinati dalla necessità di materia prima da parte dell'impianto di trasformazione. Il Piano Cave per il settore delle rocce industriali ha, per legge, durata ventennale. In riferimento alla richiesta di riduzione del quantitativo annuo estratto essa appare in contrasto con la richiesta di ridurre le tempistiche di coltivazione della cava. 3. Osservazioni non accoglibili. La capacità estrattiva assegnata alla cava Vaiolo Bassa coincide con la capacità massima di lavorazione del calcare da parte dell'impianto a cui è destinata la materia prima, pertanto non si comprende il motivo per cui dovrebbe essere pianificata una capacità di produzione pari a 105.000 mc annui. All'interno dell'area denominata C1 ci sono unicamente 950.000 mc di calcare residui, che non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell'impianto di lavorazione delle materia prima per 20 anni di durata del Piano. Per reperire tali volumi è necessario ampliare l'area C. Lo sterile per la cava Vaiolo Alta (la cui materia prima è utilizzata per la produzione di calce) non costituisce materia prima per la cava Vaiolo Bassa (che è destinata alla produzione di intonaco premiscelato), non essendo, da solo, calcare idoneo alla produzione né di calce, né di intonaco premiscelato.

	<p>Tale materiale occorre infatti marginalmente per queste produzioni, in quanto utilizzato come correttore del calcare puro e di volta in volta opportunamente dosato a seconda del tenore del carbonato di calcio presente nella materia prima e a seconda del tipo di prodotto finito a cui è destinato (calce o intonaco). Inoltre, non è possibile imporre ad Unicalce di vendere a Fassa la totalità del materiale costituente lo sterile, in quanto il Piano Cave non può entrare nel merito degli accordi commerciali fra le ditte. Per quanto riguarda l'area C1 non sarebbe possibile la variazione delle geometrie dei fronti di scavo poiché la cava è già impostata con geometrie che non è possibile modificare. L'area C2, essendo un ampliamento di C1, deve continuare con la medesima geometria di scavo. Si fa notare che, al fine di recuperare la medesima volumetria di materia prima, a geometrie di scavo proposte dovrebbero seguire superfici d'ambito molto più arealmente estese.</p> <p>4. Osservazioni non accoglibili per le seguenti motivazioni. Il Piano Cave non può istituire Organismi di Controllo, sono già chiaramente definite le competenze di polizia mineraria e di controllo sulle attività estrattive nelle normative di settore, delegando a Provincia e Comune quanto di propria competenza. Quanto proposto va contro lo spirito della L.R. 14/1998 e ai criteri di redazione dei Piani Cave. Le volumetrie assegnate sono state determinate in base alle volumetrie potenzialmente trasformabili presso l'opificio al quale è destinato il materiale estratto. L'ampliamento alla cava esistente concesso non può essere effettuato se non tenendo le stesse geometrie del fronte di scavo attuale essendo, appunto, un ampliamento, oltre tutto, diminuire altezza e aumentare pedata dei gradoni significherebbe aumentare in modo considerevole le superfici degli ambiti. Inoltre, non è compito del Piano cave l'individuazione di qualsiasi tipo di istituto a garanzia del recupero di aree che, tra l'altro, non sono individuate dal Piano Cave.</p> <p>5. Osservazioni non accoglibili per le seguenti motivazioni. La volumetria aggiuntiva concessa, pari a 55.000 mc, non implica un ampliamento delle superfici già autorizzate ma è una escavazione necessaria per arrivare al tetto della roccia integra al di sopra della copertura morenica: tale volumetria non è stata concessa in sede di autorizzazione per un errore di computo metrico dovuto al fatto che la copertura boschiva presente in sede di redazione del progetto non aveva permesso di condurre indagini approfondite. Arrivare al tetto della roccia è necessario anche per questioni legate alla sicurezza del sito. Il recupero ambientale è già in corso e sarà ultimato durante e/o al termine delle operazioni di coltivazione.</p>
	<p>OSSERVAZIONI DA 1 A 5 NON ACCOLTE</p>

Osservazione/Parere n. 14	
N° Protocollo Prov.	27602
Data	07/06/2013
Proponente	Associazione La Foglia
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritiene inappropriata la mancanza di un ecologo nel gruppo professionale a cui la Provincia ha affidato la redazione del nuovo Piano Cave e relativa VAS 2. Ritiene contraddittorio rilanciare l'attività estrattiva nella città di Lecco in relazione alla sua nomina a Città Alpina; 3. Ritiene che non sia stata debitamente considerata l'incidenza dell'attività estrattiva sul paesaggio 4. Rileva che i tre siti estrattivi del Moregallo rappresentino un deturpamento notevole del paesaggio del Lago di Como dato dagli interventi di accantieramento (in particolare la realizzazione di piste per raggiungere la parte sommitale dei siti), disboscamento, la rimozione del terreno di scotico e superficie vegetale; l'asportazione di inerti e la rimodellazione del suolo. Osserva inoltre che non viene considerato il carico inquinante che questi tre siti possono apportare in materia di inquinamento delle acque. Ritiene che non sia stata valutata l'incidenza economica dei mancati introiti causati dalla perdita di appeal turistico da parte del territorio per diversi decenni. 5. Osserva la possibilità di ricevere sanzioni da parte dell'Unione Europea a seguito di verifiche sull'operato nei siti interessati (Valle Oscura ed ex Mossini) che ricadono all'interno si SIC e ZPS del Parco del Monte Barro. 6. Chiede l'immediata cessazione delle escavazioni il località Valle Oscura che risulterebbero non regolari ai sensi del DPR 8/09/1997 n°357 pur con il Piano cave vigente approvato nel 2001. 7. Chiede lo stralcio dell'ambito estrattivo della ex Cava Mossini in quanto ritiene che l'attività estrattiva non possa essere considerata una modalità di recupero ambientale a causa del suo elevato impatto 8. Osserva che non è stato stimato il valore economico degli ecosistemi presenti nelle aree interessate e non è stata stimata la possibile perdita economica derivante dalla rimozione degli stessi 9. Osserva che non è stato preso in considerazione lo studio degli impatti che i siti estrattivi determinano sulla componente acque sotterranee e superficiali 10. Osserva che i tre siti estrattivi di Lecco (cornello, vaiolo alta e vaiolo bassa) trovandosi nel bacino idrografico del Bione apportano un inquinamento non trascurabile al SIC del Lago di Olginate/Garlate;Osserva che le acque di erosione della Cava Cornello confluirebbero nel corpo dell'alveo del fiume Bione che sfocia nel Sic del Lago di Olginate; Osserva che le acque di erosione della Cava di Valle Oscura influirebbero sul lago di Annone e a sua volta sul lago di Como; osserva che le acque erosive della cava Mossini andrebbero a gettarsi direttamente nell'Adda. 11. Osserva che i siti sopracitati coinvolgono corsi d'acqua tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 e relative aree di rispetto (150mt) e laghi tutelati dai medesimi disposti unitamente alle relative aree di rispetto (300 mt) 12. Osserva che gli A.T:E del Moregallo, affacciandosi direttamente sul lago, valicherebbero la fascia di rispetto imposta dalla legge. 13. ritiene non corretto e giustificato il giudizio di impatto trascurabile attribuito alle cave di pietrisco del Moregallo sulla Componente biodiversità flora e fauna 14. osserva che nelle aree estrattive del Magnodeno sono presenti diverse speci protette di fauna e avifauna tra cui il gambero d'acqua dolce autoctono. 15. Osserva un impatto non trascurabile delle attività estrattive sulla

	<p>vegetazione ed interferenze con habitat rupestri e di prateria calcarea inseriti nella direttiva habitat che nel lecchese ospitano molte specie endemiche ed orchidacee</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Osserva che la produzione di CO2 non è stata oggetto di valutazione nello studio di impatto ambientale del Piano Cave. 17. Osserva la mancata menzione del contributo inquinante dato dall'attività estrattiva dell'ATE Vaiolo Bassa alla qualità dell'aria del Comune di Lecco per effetto dell'uso del combustibile per coke da parte della ditta Unicalce spa 18. Osserva la riduzione della capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ad opera della vegetazione rimossa per le attività estrattive 19. Osserva che sia prioritario frenare il consumo di suolo e che il ripristino ambientale del suolo presuppone solo una mitigazione, non un recupero ecologico completo e funzionale del suolo in relazione ai tempi del processo di pedogenesi. Osserva che il comparto suolo non è considerato nel Rapporto Ambientale. Chiede che nel Rapporto Ambientale sia integrata una caratterizzazione dei suoli interessati dall'attività di escavazione, con rilevamento in loco. 20. Osservazione sulla salute e sicurezza pubbliche relative alla cava Cornello; Osserva che non sono riportate le possibili ripercussioni dell'attività estrattiva sul tunnel Lecco-Ballabio che potrebbero questioni di pubblica sicurezza; osserva che la cava del Cornello non sia compatibile con la presenza dell'Ospedale Manzoni in quanto va considerata, nel determinare la l'incidenza sulla componente "salute umana" la presenza a meno di 500 mt in linea d'aria dal sito estrattivo dell'ospedale stesso ove è presente una categoria di popolazione sensibile e rispetto al quale è previsto un avvicinamento ulteriore del fronte di escavazione dalla struttura ospedaliera. 21. Osservazioni sulle località Carbonera, Neguggio e Campo de' boi; osserva che la frazione Carbonera sarà ulteriormente interessata dall'attività estrattiva che ne minaccerà l'esistenza e che il beneficio che la città trarrà da questa escavazione non bilancerà la perdita di questo luogo. Osserva pesanti pressioni ambientali anche sulle località di Neguggio e Campo de Boi 22. Osservazioni di carattere etico.
<p>CONTRODEDUZIONE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le osservazioni di cui ai punti 1-3-8-9-10-16-17-20-21, meritevoli di considerazione, attengono più alla fase di progettazione attuativa dell'ambito e dei relativi e più' specifici studi ambientali previsti dalla normativa. Pertanto tali osservazioni non sono accoglibili in quanto esulano dagli approfondimenti richiesti nella fase di pianificazione. Le valutazioni attribuite dalla matrice di valutazione ambientale alle singole componenti, in qualche caso anche con valori elevati, hanno la finalità di segnalare la necessità di approfondite valutazioni di tali aspetti nella fase di progettazione attuativa dell'ambito. 2. La storica presenza delle attività estrattive nella città di Lecco non ha ne precluso la nomina a Città Alpina. Tale nomina non puo' costituire un vincolo escludente per attività di estrazione nelle aree ove vi è la disponibilità di giacimenti fondamentali per la fornitura di materie prime alle industrie di trasformazione dei minerali, all'industria cementizia e verso il settore edile e infrastrutturale 3. Vedi controdeduzione punto 1 4. L'attività estrattiva pianificata per i siti del Moregallo ha quale finalità prioritaria il recupero definitivo di tali aree degradate, come del resto richiesto dal proponente l'osservazione nelle richieste conclusive. 5. Premesso che la ex cava Mossini si trova all'interno del SIC del Monte Barro ma non all'interno dello ZPS del Monte Barro (presente entro 1 km dal perimetro del giacimento) si precisa che il Piano cave prevede una cava di recupero con finalità di recupero ambientale; L'ATE di Valle Oscura

	<p>costituisce il completamento, con finalità di recupero ambientale, di un'attività estrattiva già autorizzata dal Piano cave vigente e già convenzionata con il Parco del Monte Barro e con il Comune di Galbiate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Vedi controdeduzione punto 5 7. Vedi controdeduzione punto 5 8. Vedi controdeduzione punto 1 9. Vedi controdeduzione punto 1 10. Vedi controdeduzione punto 1 11. L'allegato I al Rapporto Ambientale "Schede illustrative-Analisi dei giacimenti" e l'allegato II al Rapporto Ambientale " Schede riassuntive dei giacimenti potenzialmente sfruttabili" evidenziano i Beni Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che (come specificato al punto 3.9 del Rapporto Ambientale) risultano interessati dalla perimetrazioni dei giacimenti. Tali Beni paesaggistici, tra cui i corsi d'acqua tutelati e le relative aree di rispetto ed i laghi con le relative aree di rispetto, sono stati considerati unitamente al resto degli elementi descritti nel Rapporto Ambientale ai fini della verifica di coerenza esterna e della perimetrazione dei giacimenti . La verifica di coerenza esterna è finalizzata, in accordo con i criteri di cui alla D.G.R. Lombardia 10 Febbraio 2010, n° 8/11347, alla individuazione dei giacimenti di cui è possibile lo sfruttamento. Per definizione di giacimento di cui è possibile lo sfruttamento (sia di nuova istituzione che già parzialmente sfruttato) si intende la porzione di territorio interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile. Essa deve essere potenzialmente sfruttabile ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. La presenza di un corso d'acqua e/o di una relativa area di rispetto non costituisce un vincolo ineliminabile. 12. Per quanto riguarda i giacimenti del Moregallo si precisa, come riportato nell'Allegato I e II al Rapporto ambientale che tali ambiti sono compresi nella fascia di 300 mt dal Lago di Como ove l'art. 19 delle NTA del PTR pone un vincolo ineliminabile, vietando l'apertura di nuove cave. Al fine di favorire le opere di recupero e ripristino ambientale, come auspicato e richiesto dalla stessa associazione La Foglia nelle richieste conclusive alle osservazioni presentate che giudica lo stato attuale delle tre cave del Moregallo un vero e proprio scempio ambientale e paesaggistico, il Nuovo Piano cave prevede per i giacimenti del Moregallo tre sole cave di recupero entro i limiti di cava attiva già autorizzata (A.T.E p1:-A.T.E. p2 - A.T.E. p3); in particolare per l 'A.T.E p1 sono previsti 50.000 mc di pietrisco da estrarre da sommarsi a quanto già autorizzato in ragione della disponibilità di tale volume entro i limiti di cava attiva e senza ampliare le superfici di scavo autorizzate; l A.T.E. p2 - A.T.E. non prevedono volumetrie aggiuntive a quanto già in precedenza autorizzato; Nelle schede e carte degli ATE sono dettagliate le modalità di coltivazione e recupero; 13. Per le cave di pietrisco del Moregallo si prevede di portare a conclusione quanto già autorizzato, salvo un minimo ampliamento della Cava Merlo. Tale previsione di Piano condurrà pertanto alla cessazione dell'attività estrattiva e al recupero ambientale degli ambiti in oggetto, con sicuri impatti positivi sulla flora, sulla fauna e sulla biodiversità e con la restituzione delle aree estrattive al contesto ambientale e paesaggistico del Moregallo. Vedasi inoltre quanto indicato al punto 14 in merito alla Valutazione di Incidenza. 14. Si segnala che per il Piano è stata espressa una Valutazione di Incidenza Ambientale positiva da parte della Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, che ha ritenuto esaustivi i livelli di approfondimento relativi agli effetti del Piano sulla Rete Natura 2000 e sulle Reti Ecologiche Regionale e Provinciale e valutato positivamente le scelte di Piano finalizzate al recupero ambientale con finalità prevalentemente
--	--

	<p>naturalistica.</p> <p>15. L'effetto delle polveri sulla componente vegetale viene considerato trascurabile in quanto mitigato dal dilavamento esercitato dalle piogge, peraltro meno frequenti nel periodo estivo quando gli alberi rallentano fisiologicamente l'attività fotosintetica e traspiratoria, e dal fatto che il soprassuolo è costituito prevalentemente da specie caducifoglie, che rinnovano le foglie ogni anno. La copertura vegetale delle aree oggetto di attività estrattiva verrà ridotta progressivamente con l'avanzamento dei fronti di cava, contestualmente al quale inizierà il progressivo recupero ambientale delle zone già cavate. Tale modalità di intervento favorisce lo spostamento della fauna, che può trovare rifugio nelle zone limitrofe, e favorisce una tempistica di recupero ambientale più favorevole alle esigenze di tutela paesaggistica e ricostituzione di un soprassuolo in equilibrio con gli habitat circostanti. Nel complesso la superficie forestale al termine del recupero ambientale sarà di estensione analoga a quella preesistente all'escavazione. Le modalità di recupero ambientale, che potranno prevedere interventi specifici a favore della tutela di habitat rupestri e di prateria, saranno oggetto di progettazione attuativa d'ambito e dei relativi e più' specifici studi ambientali previsti dalla normativa, che non appartengono al livello pianificatorio. Vedasi inoltre quanto indicato al punto 14 in merito alla Valutazione di Incidenza.</p> <p>16. Vedi controdeduzione punto 1</p> <p>17. Vedi controdeduzione punto 1</p> <p>18. Vedi quanto indicato al punto 15.</p> <p>19. Come già indicato al punto 15 per la componente vegetale, il consumo di suolo forestale negli ambiti estrattivi è temporaneo, essendo previsto a fine escavazione il recupero ambientale con finalità prevalentemente naturalistiche. La conservazione o il recupero dei caratteri pedogenetici ed ecologici originari dei suoli pare una richiesta eccessiva, in quanto escluderebbe qualsiasi attività antropica che ne comporta la modifica (per analogia, anche l'attività agricola sarebbe incompatibile con tale finalità). Il livello di approfondimento circa la caratterizzazione dei suoli interessati dall'attività di escavazione è proprio della fase progettuale e non rientra tra i contenuti previsti dai criteri stabiliti con DGR n. 10963 del 30.12.2009.</p> <p>20. Vedi controdeduzione punto 1</p> <p>21. Vedi controdeduzione punto 1</p> <p>22. Vedi controdeduzione punto 1</p>
	<p>OSSERVAZIONI DA 1 A 22 NON ACCOLTE</p>

Osservazione/Parere n. 15	
N° Protocollo Prov.	27854
Data	10/06/2013
Proponente	Confindustria Lecco
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La determinazione dei fabbisogni delle varie realtà industriali ed in particolare del settore merceologico "sabbia e ghiaia" non ha tenuto conto delle esigenze e richieste del mercato locale. 2. Il metodo di calcolo attuato per la definizione del fabbisogno degli inerti è quello del "livellamento esponenziale" che non viene dettagliatamente illustrato e porta ad un'analisi assolutamente discrepante da quella che si otterrebbe con i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia. 3. L'assegnazione dei volumi nell'ambito delle rocce industriali, per il prossimo ventennio, pare non garantisca pienamente a tutti gli operatori condizioni paritarie.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'osservazione non pare pertinente, in quanto nel calcolo dei fabbisogni, in particolare di sabbie e ghiaie, si è tenuto conto anche di quanto indicato dall'ANCE di Lecco che, con nota dell'8/9/2011 inviata alla Provincia di Lecco, ha indicato sulla base di un'approfondita indagine compiuta presso le proprie aziende consociate, un consumo attuale di inerti sabbioso-ghiaiosi pari a circa 700.000 mc/anno. Tali quantitativi sono comunque inferiori al fabbisogno di inerti determinato in ambito provinciale pari a 918.500 mc/anno. 2. Alla luce dei risultati ottenuti in applicazione dai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, assolutamente sovrastimati rispetto al reale andamento del comparto di utilizzo finale, si è proceduto alla rideterminazione del fabbisogno di inerti di sabbia e ghiaia mediante un consolidato metodo di analisi statistica, accettato anche dalla Regione Lombardia, ritenendo tali risultati più consoni all'utilizzo di materiali inerti nel settore delle costruzioni per il prossimo decennio. Pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione. 3. L'osservazione appare generica e non supportata da elementi tecnici motivati, pertanto non viene accolta.
OSSERVAZIONI DA 1 A 3 NON ACCOLTE	

Osservazione/Parere n. 16	
N° Protocollo Prov.	28104
Data	10/06/2013
Proponente	Sig.ra Adele Bregaglio e Aquilino Colombo
OGGETTO	<p>Osservazioni al Piano Cave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lettera A - Previsioni dei fabbisogni e volumi pianificati maggiori rispetto a quanto potenzialmente trasformabile presso gli stabilimenti di lavorazione. 2. Lettera B - Osservazioni su cartografie, vincoli, delimitazioni
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>let. A dell'osservazione</u>: Non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto a riguardo delle previsioni dei fabbisogni, questi sono stati calcolati sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 10963 del 30.12.2009. A nessun ambito estrattivo è stato assegnato un volume estraibile di minerale superiore a quello potenzialmente trasformabile presso l'opificio al quale è destinato il materiale estratto, pertanto non si accoglie la richiesta 2. <u>let. B dell'osservazione</u>: Non si ritengono pertinenti le osservazioni presentate per le seguenti motivazioni. <u>Punt1 1) e 2)</u>. I dati cartografici utilizzati per le cartografie di analisi del Piano Cave sono quelli ufficiali pubblicati sul geoportale della Regione Lombardia o contenuti nel SIT della Provincia. Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico si precisa che un autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo di una area sottoposta a vincolo idrogeologico, non costituisce modifica alle aree sottoposte a tale vincolo. Le osservazioni di cui ai punti 1 e 2 let. B sono in ogni caso irrilevanti rispetto alle scelte pianificatorie adottate in quanto riguardano aree esterne agli ambiti estrattivi proposti. <u>Punto 3)</u>. Si prende atto dell'errore cartografico della Carta Tecnica Regionale che ha apposto la scritta "Cave di Calcare" su di un area non oggetto di escavazione, ma la correzione della CTR non rientra tra le azioni previste nella redazione di un Piano Cave provinciale. Nel Piano Cave proposto l'area di via Valsugana non è risulta inserita in alcuna area; pertanto la pianificazione e la destinazione d'uso sull'insediamento citato è di esclusiva competenza comunale. <u>Punti 4) e 5)</u>. Si prende atto delle passate attività svolte nell'insediamento in questione, ribadendo, in ogni caso, che l'area è esterna al perimetro degli ambiti territoriali previsti nel Piano Cave adottato dal Consiglio Provinciale. <u>Punto 6.</u> Gli eventuali errori cartografici rilevati sono riferiti alla cartografia di base CTR che, come detto, non può essere corretta nell'ambito del Piano Cave, così come non può essere rivisto il perimetro del vincolo idrogeologico.
	OSSERVAZIONI 1 E 2 NON ACCOLTE

Osservazione/Parere n. 17	
N° Protocollo Prov.	7265
Data	07/06/2013
Proponente	Comune di Galbiate
OGGETTO	Espressione del parere di competenza Il Comune esprime parere favorevole.
CONTRODEDUZIONE	Si prende atto del parere formulato.
	PARERE NON INFLUENTE SULLA PROPOSTA DI PIANO

Osservazione/Parere n. 18	
N° Protocollo Prov.	28013
Data	10/06/2013
Proponente	Comune di Mandello del Lario
OGGETTO	<p>Espressione del parere di competenza.</p> <p>La delibera di Giunta Comunale esprime parere contrario al Piano Cave, con motivazioni esplicitate nel parere allegato alla stessa Delibera.</p> <p>Il parere contrario riguarda principalmente la concessione alla ex cava Merlo di 55.000 mc di materiale da estrarre in più rispetto a quanto già autorizzato. Tale volumetria concessa in più dal Piano è definita come "espansione della cava" ed il parere negativo è motivato dal fatto che tale escavazione comporterebbe impatti negativi sia naturalistici che paesaggistici in quanto l'area è definita dal PIF come "area boschiva" e che nel PTR regionale è fatto divieto aprire nuove cave a 300 mt dalla sponda del lago.</p> <p>Nella premessa del parere allegato alla Delibera, è fatto cenno all'area oggetto di escavazioni passate, anche ordinate dal Sindaco del Comune, che non è stata autorizzata nell'ambito del precedente Piano Cave e che non è più inserita all'interno del nuovo Piano, nonostante la richiesta del Comune in sede di prima riunione di VAS.</p>
CONTRODEDUZIONE	<p>Il Piano cave adottato assegna alla ex cava Merlo 55.000 mc di materiale in più all'interno dell'area già autorizzata e già oggetto di escavazione: si tratta di una volumetria che comporterà una maggiore profondità di scavo in alcuni punti per poter giungere al substrato roccioso che non verrà intaccato dall'attività di cava. Tale volumetria avrebbe potuto essere autorizzata nell'ambito del Piano Cave scaduto nel 2011, ma il titolare si è accorto della presenza di questa sacca di materiale inerte sopra il substrato roccioso durante le attività di scavo dopo la scadenza del Piano, e quindi non avrebbe potuto essere rilasciato alcun atto autorizzativo. Inoltre, arrivare alla roccia è anche più sicuro e a favore della sicurezza. Non verrà quindi tolto ulteriore bosco e nemmeno sarà aperta una nuova cava.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'area che non è inserita nel nuovo Piano Cave nonostante il suo evidente degrado, non si capisce come il comune possa lamentare questa mancanza: in sede di redazione del PGT infatti su tale area è stato posto il vincolo PAI di "frana attiva" che vieta l'attività di cava, ragione per la quale nel Piano Cave non si è potuto perimetrare alcun ambito di recupero all'interno di tale area.</p> <p>Per le motivazioni sopra esposte il parere negativo del Comune non appare influente sulla proposta di Piano Cave e pertanto non si ritengono necessarie modifiche o integrazioni allo stesso.</p>
PARERE NON INFLUENTE SULLA PROPOSTA DI PIANO	

Osservazione/Parere n. 19	
N° Protocollo Prov.	27931
Data	10/06/2013
Proponente	Parco del Monte Barro
OGGETTO	<p>Espressione del parere di competenza.</p> <p>L'Ente Parco non ha sollevato osservazioni per la cava di Valle Oscura per la quale il Piano prevede il completamento del progetto già autorizzato. Per quanto riguarda la cava Mossini, invece, il Parco trasmette il parere tecnico negativo a firma del direttore, essendoci l'incompatibilità fra le previsioni del Piano Cave adottato e gli strumenti di pianificazione del Parco (Piano territoriale di Coordinamento del Parco e Piano di Settore). Infatti, il Piano recentemente adottato prevede una escavazione di 550.000 mc di sabbia e ghiaia a fronte dei 300.000 mc previsti nel Piano precedente, con l'inevitabile aumento delle superfici di scavo rispetto al precedente Piano, a cui si uniformavano i Piani del Parco. Unitamente al parere a firma del Direttore, viene trasmesso altresì il verbale della seduta della Comunità del Parco del 22.05.2013 dal quale risulta che la Comunità, prendendo atto delle incompatibilità fra gli strumenti di pianificazione del Parco ed il Piano Cave adottato, esprime parere favorevole ad una modifica del PTC del Parco stesso con adeguamento al Piano Cave.</p>
CONTRODEDUZIONE	<p>L'art. 10 della L.R. 14/1998 recita: <i>"le eventuali modifiche ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere fatti dal piano cave in modo motivato ed espresso"</i>. Il Piano Cave adottato pone delle modifiche al PTC del Parco Monte Barro, che prevede per la cava Mossini una superficie di scavo minore ed un quantitativo di materiale da asportare pari a 300.000 mc. Il Piano Cave aumenta la volumetria di scavo, da 300.000 a 550.000 mc di sabbia e ghiaia con il conseguente ed inevitabile aumento della superficie di scavo: la motivazione è quella di rendere più economicamente vantaggiosa l'operazione di recupero, considerando che il precedente Piano Cave non ha trovato attuazione proprio per questo motivo. Quindi, visto che è legittima la modifica al PTC del Parco effettuata dal Piano Cave e che gli aumenti di superficie e volume sono stati fatti motivatamente, non appare sufficiente, come motivazione del parere negativo, la semplice incongruenza fra i Piani, considerando, inoltre, che la componente politica del Parco, ovvero la Comunità, ha dato parere favorevole alla modifica del PTC, conformandolo al Piano Cave adottato.</p> <p>Per le motivazioni sopra esposte il parere tecnico negativo del Direttore de Parco non appare influente sulla proposta di Piano Cave e pertanto non si ritengono necessarie modifiche o integrazioni allo stesso.</p>
	PARERE NON INFLUENTE SULLA PROPOSTA DI PIANO

Osservazione/Parere n. 20	
N° Protocollo Prov.	31596
Data	01/07/2013
Proponente	Comune di Lecco
OGGETTO	<p>Espressione del parere di competenza</p> <p>Il parere è stato espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2013 nei termini dei 60 giorni previsti dal comma 5 dell'art. 7 dalla L.R. n. 14 dell'8 agosto 1998 ma è pervenuto al n. di prot provinciale 31596 in data 01.07.2013, oltre il suddetto termine di 60 giorni.</p> <p>La deliberazione del Consiglio Comunale non esplicita un parere favorevole o contrario alle scelte del Piano ma si articola in una serie di richieste:</p> <p>1.2 . Il Comune chiede: a) di aggiungere al Piano una scheda con la previsione di responsabilità solidale tra i cavafori per il recupero sull'intero comprensorio del Magnodeno; b) di aggiungere le modalità dello smantellamento degli impianti negli ambiti di cava a fine utilizzo; c) di aggiungere che la declinazione puntuale e le modalità di controllo per assicurare i risultati dovranno far parte della Convenzione da stipulare con il Comune.</p> <p>2.2 Cava Cornello. Si chiede di concentrare l'escavazione nei primi 5 anni e impiegare il successivo periodo di 5 anni per il recupero e il rinverdimento riducendo il tempo di concessione a 10 anni anziché a 20 anni. Si chiede inoltre di valutare di passare la Cava nel Piano dei Recuperi. <u>Cava Vaiolo Bassa.</u> Si chiede di esplicitare che l'ampliamento nell'area C2 possa avvenire solo dopo l'esaurimento del materiale disponibile nell'area C1 e a condizione che si proceda in continuità rispetto all'area C1. Si chiede una riduzione sostanziale dei quantitativi previsti compensando la riduzione (circa il 40%) con i volumi prodotti dalla cava Vaiolo Alta che non verrebbero utilizzati da Unicalce. Si chiede che il Piano debba dichiarare/certificare l'esaurimento della compatibilità di escavazione dei giacimenti presenti con la tutela ambientale del territorio lecchese. Infine è richiesta la modifica delle geometrie del gradone. <u>Cava Vaiolo Alta.</u> Si richiede di rafforzare l'impegno all'utilizzo congiunto dei materiali scavati tra Unicalce e Fassa e di prevedere la possibilità di modificare nella convenzione con il comune le dimensioni del gradone di escavazione.</p> <p>3.2 Si chiede di esplicitare nel Piano che il Comune di Lecco avrà piena facoltà di definire in convenzione tutto quanto sarà ritenuto utile per il bene comune e per restituire alla disponibilità dei cittadini le aree oggetto di escavazione.</p>
CONTRODEDUZIONE	<p>1.2 a) Il Piano Cave non può normare aree esterne agli ambiti territoriali estrattivi. b) Tenuto conto che si tratta di ambiti estrattivi insistenti su un giacimento che non si esaurirà al termine di validità della proposta di Piano, non può essere previsto lo smantellamento degli impianti ad esclusivo servizio delle attività estrattive (impianti di frantumazione e selezione granulometrica, nastri trasportatori ecc.). I forni, trattandosi di impianti industriali che determinano una trasformazione non solo fisica del minerale, sono invece soggetti a disciplina urbanistica che esula dalle scelte di previsione del Piano Cave. c) Il Piano Cave non può determinare le condizioni di stipula di una convenzione tra ditta cavatrice e comune, i cui contenuti generali sono disciplinati dalla L. R. 14/98 e da uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale. Il Comune ha piena facoltà di definire autonomamente le modalità dei controlli da eseguire durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale delle cave insistenti sul proprio territorio, in virtù delle deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 14/98 in materia di vigilanza sulle attività estrattive.</p> <p>2.2.Cava Cornello. La richiesta di concentrare l'escavazione nei primi 5 anni non può essere accolta. Il minerale estratto nella cava Cornello ha un tenore di magnesio diverso rispetto al calcare presente nella cava Vaiolo Alta e viene appunto impiegato</p>

	<p>come correttivo di quest'ultimo per alimentare i medesimi forni della ditta Unicalce. La coltivazione di tutto il volume disponibile nei primi 5 anni non troverebbe sfogo sul mercato e costringerebbe la ditta ad uno stoccaggio di minerale di diverse decine di migliaia di tonnellate, occupando così una superficie di suolo ben maggiore di quella della stessa cava. La cava non può essere "passata nel Piano dei Recuperi" , strumento peraltro non previsto nei criteri di formazione dei Piani Cave e neppure nelle cave di Recupero in quanto rientrano in questa categoria, ai sensi della DGR n. 8/11347 del 10 febbraio 2010 "<i>le cave cessate in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità` stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale</i>".</p> <p><u>Cava Vaiolo Bassa.</u> La richiesta di esplicitare che l'ampliamento nell'area C2 avvenga solo dopo l'esaurimento del giacimento insistente sull'area C1 e in continuità morfologica con la cava attualmente in coltivazione può essere accolta, garantendo così uno sfruttamento meno impattante sul territorio ed escludendo l'apertura di due cave separate. I volumi assegnati all'ambito estrattivo derivano da una valutazione delle potenzialità dell'opificio al quale è destinato il minerale estratto. In particolare allo stabilimento di Sala al Barro, in comune di Galbiate. Non è possibile ridurre le volumetrie in funzione di una previsione/imposizione di acquisto di materiale dalla cava Vaiolo Alta. Lo sterile per la cava Vaiolo Alta (la cui materia prima è utilizzata per la produzione di calce) non costituisce materia prima per la cava Vaiolo Bassa (che è destinata alla produzione di intonaco premiscelato), non essendo, da solo, calcare idoneo alla produzione né di calce, né di intonaco premiscelato. Tale materiale occorre infatti marginalmente per queste produzioni, in quanto utilizzato come correttore del calcare puro e di volta in volta opportunamente dosato a seconda del tenore del carbonato di calcio presente nella materia prima e a seconda del tipo di prodotto finito a cui è destinato (calce o intonaco). Il Piano Cave, inoltre, non può imporre accordi commerciali tra ditte private; deve, invece, garantire il fabbisogno di materia prima agli stabilimenti di trasformazione. Le geometrie dei gradoni, fatte salve le altezze massime stabilite dalle Norme Comuni dei Piani Cave, possono essere definite solo in fase progettuale, sulla base di rilievi e studi di dettaglio, non disponibili in questa fase di pianificazione.</p> <p><u>Cava Vaiolo Alta.</u> L'utilizzo congiunto del materiale tra le ditte Unicalce e Fassa non può essere imposto dal Piano Cave, trattandosi, come detto, di accordi commerciali tra operatori privati. Le dimensioni dei gradoni di scavo sono stabilite in fase progettuale e devono attenersi ai limiti di altezza massima indicati nelle Norme di Piano; La L.R. 14/98 non prevede, tra i contenuti della Convenzione ex art. 15, la definizione delle geometrie dei gradoni.</p> <p>3.2. I contenuti minimi della convenzione sono stabiliti dalla L.R. 14/98 e non possono essere modificati dal Piano Cave. E' comunque nelle facoltà del Comune proporre alle ditte la sottoscrizione di Convenzioni aventi contenuti diversi da quelli minimi individuati nella Legge Regionale di Settore.</p> <p>Si propone pertanto di procedere accogliendo solamente la richiesta di cui al punto 2.2. <u>Cava Vaiolo Bassa</u> relativamente al seguente aspetto: <i>di esplicitare che l'ampliamento nell'area C2 possa avvenire solo dopo l'esaurimento del materiale disponibile nell'area C1 e a condizione che si proceda in continuità rispetto all'area C1.</i></p>
	<p>PARERE NON INFLUENTE SULLA PROPOSTA DI PIANO</p>